



COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento
Ufficio Polizia Municipale

Prot. n.07/08

Vermiglio, 21.02.2000

ORDINANZA . IL SINDACO

- A seguito di segnalazioni pervenute, circa la presenza sul territorio comunale di cani incustoditi e/o randagi, specialmente di grossa taglia, privi di museruola e guinzaglio, tanto da creare possibili situazioni di pericolo alla pubblica incolumità;
- Visto il Codice Penale di cui all'art. 672 con il quale viene punito chiunque proprietario di animali che li lasci liberi, incustoditi, abbandonati a se stessi o affidati a persona inesperta;
- Ricordato che l'art. 83 del regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954 N°320 prevede che il Sindaco provveda prescrivendo l'obbligo di utilizzo di idonea museruola e di guinzaglio per i cani condotti nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- Visto il T.U. del nuovo codice della strada D.L. 30.04.1992 N°285, in particolare l'art. 184 comma 1 - sulla circolazione di animali;

ORDINA

L'obbligo a tutti i proprietari di cani, in special modo quelli di grossa taglia, di non permettere che gli stessi animali percorrano il territorio comunale incustoditi.

L'obbligo di idonea museruola e del guinzaglio per i cani che si trovino nelle vie o in altro luogo pubblico.

Le presenti disposizioni avranno effetto esecutivo immediato. Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Incarica l'Ufficio di Polizia Municipale, le Guardie Forestali, i Guardiacaccia ed ogni altro agente di pubblica sicurezza incaricato alla protezione, di fare osservare tale ordinanza.

Copia della presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio, nei luoghi pubblici ed inviata alla Stazione Carabinieri di Vermiglio ed alla locale Stazione delle Guardie Forestali Provinciali.

IL SINDACO
Daldoss Geom. Carlo